

**D.M. 29 Gennaio 2008**

**Art. 3 - Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione**

1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi.

2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonché di merchandising;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;
- f) i servizi di guardaroba e deposito;
- g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione.